361/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero **80261** del registro di segreteria proposto da promosso dal sig.ra **XX**,

nata a omissis il omissis e residente in omissis, Via omissis n. omissis, c.f. QTTNNL72R50F839I, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Fausto Maria Giachi (c.f. GCHFTM63P04L188D) con studio in Roma, Via Conca D'Oro n. 289 e, ai fini della presente causa, ivi elettivamente domiciliata e che indica ai fini della comunicazioni di rito l'utenza telefax 06.5565538 o l'indirizzo di posta elettronica certificata: faustomariagiachi@ordineavvocatiroma.org.

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M, pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726) giusta procura generale alle liti in atti

elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29

Visto il decreto presidenziale n. 1031 del 14.10.2025 di riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi all'udienza del 27 ottobre 2026 l'Avv. Fausto Maria Giachi per la parte ricorrente; l'Avv. Filippo Mangiapane, in sostituzione dell'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito fino al 22/03/2022 deducendo che la Commissione Medica di Verifica di Roma, con verbale n. omissis del omissis, si pronunciava ritenendola: "*non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55-octies del D.L.gs 30 marzo 2002 n. 165*".

Il successivo 28 marzo 2022 ha, quindi, proposto domanda per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità proficuo lavoro/mansioni respinta in data 26.08.2022 in carenza del necessario requisito minimo dell'anzianità di servizio.

Con successiva istanza del 16.03.2023 la ricorrente, in considerazione delle proprie condizioni di salute, ha presentato domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della Legge 335/1995, rimasta priva di esito. Ha

dedotto di essere affetta da "*malattia demielinizzante a tipo sclerosi multipla in avanzato stato di malattia neurodegenerativa, oltre a postumi di pregressa discite cervicale, patologia ad alto impatto funzionale, soggetto dipendente per le comuni attività di vita quotidiana*", di essere stata riconosciuta portatrice di handicap grave e indennità d'accompagnamento.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A sostegno della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 12, della Legge 335/1995, ha, in ultimo, richiamato relazione peritale in atti.

Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in via istruttoria, di disporsi consulenza tecnica medico legale a tal uopo nominando il proprio consulente di parte.

2. Con ordinanza n. 36/2025 questo Giudice, nella persona del Cons. Massimo Balestieri, ha dichiarato la contumacia dell'INPS e in via istruttoria ha disposto "*acquisire parere motivato da parte di qualificato organo sanitario pubblico, individuato nel Collegio Medico Legale, sezione Speciale, presso la Corte dei conti in Roma, munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche, al quale si chiede di esprimersi sul seguente quesito: "valuti se le infermità della ricorrente oggetto del presente giudizio erano tali da determinare alla data della visita medica l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995", alla luce della documentazione allegata alla presente ordinanza, con facoltà di visita diretta ove ritenuta necessaria dal*

C.M.L..” fissando, contestualmente la successiva udienza di trattazione al 19.11.2025 per la prosecuzione del giudizio.

3. Con successiva comunicazione di Segreteria del 3 ottobre 2025 il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo per il trasferimento ad altro incarico del Consigliere assegnatario e, successivamente, riassegnato a questo Giudice.

4. In data 2 aprile 2026 il Collegio Medico Legale procedente ha depositato il richiesto parere.

5. Con decreto di fissazione di udienza del 29.04.2026 è stata, quindi fissata l’odierna udienza di discussione.

6. Con memoria del 15.09.2026 si è costituito in giudizio l’Inps contestando l’avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata e concludendo per il rigetto del ricorso e, in subordine, per eccependo il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

7. Nel corso dell’udienza pubblica del 27 ottobre 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e concluso come in atti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Acquisito l’esito dell’incombente istruttorio disposto con il richiamato provvedimento (Ordinanza 36/2025), il giudizio è da ritenersi maturo per la decisione.

Va immediatamente sottolineato come il richiesto parere medico legale sia esaustivo, completo e, pertanto, idoneo a fondare il convincimento di questo Giudice, non essendovi pertanto alcun valido motivo per discostarsi da esso.

L'Ufficio Medico Legale procedente, analizzati gli atti del giudizio ha rappresentato: "*Sotto il profilo strettamente medico-legale, il quesito oggi posto non coincide perfettamente con quello già scrutinato dalla CMV in sede amministrativa. Occorre infatti distinguere tra il giudizio di permanente inidoneità al servizio nella pubblica amministrazione, che attiene all'impossibilità di proseguire l'attività di impiego nell'ambito del rapporto pubblico, e il più rigoroso requisito richiesto dall'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che concerne invece la totale e definitiva incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche diversa da quella precedentemente espletata purché ricadente nel perimetro delle mansioni adattabili al soggetto per esperienza, maturità e dignità. Si tratta, dunque, di un parametro sanitario più severo, che esige una compromissione globale della validità psico-fisica tale da escludere non solo le mansioni proprie del profilo professionale rivestito, ma ogni attività lavorativa concretamente esigibile, continuativa, produttiva e compatibile con le residue capacità dell'assicurato. Nel caso in esame, tuttavia, il dato diagnostico valorizzato dalla CMV ossia "sclerosi multipla a grave impegno funzionale", assume particolare rilievo, poiché evoca una patologia neurologica cronica, evolutiva e ad andamento ingravescente, caratterizzata, nei quadri clinicamente avanzati, da deficit motori, disturbi dell'equilibrio e della deambulazione, riduzione della resistenza allo sforzo, compromissione della coordinazione, possibile interessamento sfinterico, disturbi*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sensitivi, fatica patologica e, non di rado, alterazioni cognitive o neuropsicologiche. Quando tali manifestazioni raggiungono un livello severo e stabilizzato e soprattutto espresse trasversalmente a livello sistemico, esse incidono in modo compiuto e severo sulle minime e basilari abilità richieste per qualsivoglia prestazione lavorativa. Ne risultano fortemente compromesse, il mantenimento della postura, gli spostamenti da e per, la tolleranza alla stazione eretta o seduta protratta, la concentrazione, le continuità della performance, l'adattabilità ai ritmi produttivi, l'affidabilità e la sicurezza all'azione. Ne deriva che, qualora il "grave impegno funzionale" accertato dalla Commissione non fosse una locuzione meramente descrittiva, ma corrispondesse, come appare verosimile, ad una compromissione neurologica severa, diffusa e non reversibile, con marcata riduzione dell'autonomia motoria e della complessiva efficienza funzionale, lo stesso quadro clinico risulterebbe compatibile non soltanto con l'assoluta inidoneità al servizio pubblico, ma anche con la più intensa condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa richiesta dall'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. In ottica medico-legale, il punto decisivo è verificare se, alla data della visita del omissis*, residuassero cascami utili di capacità utilizzabili in attività lavorative alternative, anche sedentarie o di concetto. Nel caso della sclerosi multipla definita dalla stessa CMV come a "grave impegno funzionale", il giudizio espresso depone in senso*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

fortemente favorevole alla sussistenza di una compromissione non limitata alle specifiche mansioni d'insegnamento o al contesto scolastico, ma estesa alla complessiva attitudine al lavoro. Infatti, nelle forme severe di malattia demielinizzante, la riduzione dell'efficienza motoria e neuro funzionale non consente normalmente l'espletamento con continuità, proficuità e affidabilità neppure per attività lavorative leggere o prevalentemente intellettive, posto che anche queste richiedono stabilità posturale, resistenza, concentrazione, regolarità di presenza, capacità di relazione e tenuta psicofisica protratta. Deve inoltre osservarsi che il giudizio di permanente assoluta inidoneità al servizio come dipendente di amministrazione pubblica formulato dalla CMV non può essere automaticamente trasposto, in via meccanica, nel diverso giudizio pensionistico ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995; nondimeno esso costituisce un elemento clinico-valutativo di peculiare pregnanza, soprattutto quando accompagnato da una diagnosi neurologica grave ed evolutiva ad espressione sistemica. In altri termini, la non coincidenza formale dei due parametri non esclude che, in concreto, il medesimo substrato patologico possa integrare entrambi, ove la compromissione funzionale abbia raggiunto livello tale da annullare ogni residua capacità lavorativa generica.… La terna scrivente, vagliato il possibile ritiene oltre ogni ragionevole dubbio che, alla data della visita del omissis*, le infermità da cui era affetta la ricorrente, descritte*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dalla CMV come "sclerosi multipla a grave impegno funzionale", fossero tali da determinare non solo la permanente inidoneità al servizio nella pubblica amministrazione, ma anche l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, in ragione della natura cronica, ingravescente e gravemente invalidante della patologia neurologica e della conseguente compromissione globale e stabile delle capacità lavorative residue.".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dopo aver dato atto dell'assenza di osservazioni di parte nei termini concessi ha concluso: "*Sulla base di tali considerazioni questa Sezione Speciale (IV) del Collegio Medico Legale della Difesa presso la Corte dei conti riesprime parere che: "alla data della visita medica, le infermità della ricorrente oggetto del presente giudizio erano tali da determinare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 per grave disfunzione sistemica ad andamento cronico, dei meccanismi di sintesi, produttività, recupero, negli ambiti dell'espressività mansionale a qualsiasi livello pretesa".*

Attese le evidenze emerse all'esito dell'istruttoria, il ricorso deve essere accolto e l'INPS condannato alla liquidazione del trattamento pensionistico richiesto a decorrere dalla data della visita medica del omissis, oltre ratei arretrati ed accessori (interessi e rivalutazione senza cumulo) a far data dalla maturazione dei crediti e sino al soddisfo.

2. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'INPS e liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila).

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della Sig.ra XX al trattamento pensione d'inabilità art. 2, comma 12, Legge n. 335/1995 a decorrere dal omissis.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento di tutti i ratei di pensione maturati a decorrere dalla data indicata oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio quantificate in complessivi € 2.000,00 (duemila).

Così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2026.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.10.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.10.2026 10:21:26
GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03